

diritto annuale 2007

Istruzioni per il pagamento - anno 2007

Il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze ha emanato il D.M. 23 marzo 2007 che fissa gli importi del diritto annuale che le imprese iscritte o annotate nel Registro imprese sono tenute a pagare alle Camere di Commercio entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'art. 2 del DL del 15 aprile 2002, n. 63 e modificato dall'art. 37 comma 11 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Le imprese che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il pagamento entro il **18 giugno 2007** [*], mentre le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dispongono, al pari delle altre imposte, di un termine variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.

Si può pagare anche nei trenta giorni successivi maggiorando l'importo dello 0,40%. La maggiorazione deve essere applicata anche nel caso in cui il diritto venga versato in compensazione con eventuali crediti relativi ad altri tributi.

[*] Ai contribuenti ai quali si applicano gli **STUDI DI SETTORE** la scadenza è prorogata al 9 luglio 2007, mentre dal 10 luglio all'8 agosto 2007 sarà possibile effettuare i versamenti con la maggiorazione del 0,40%.

Il versamento va eseguito, in unica soluzione, esclusivamente tramite il [modello di pagamento unificato F24](#) [1] esclusivamente in via telematica, possibilmente utilizzando lo stesso modello con cui vengono effettuati altri versamenti aventi medesimo termine di pagamento. È possibile versare quanto dovuto per il diritto annuale utilizzando, in compensazione, eventuali crediti relativi a qualsiasi tributo e/o contributo.

Il diritto annuale non può essere frazionato in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. Il pagamento non può essere rateizzato. Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2007 è dovuto solo alla Camera di Commercio in cui la sede legale o principale risulta iscritta al 1° gennaio 2007.

Nei casi di tardivo od omesso versamento è prevista una sanzione secondo le disposizioni di cui al Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive.

È possibile applicare l'istituto del [ravvedimento operoso](#) [2] previsto dall'art. 13 del D.lgs. 472/97 pagando contestualmente, entro i previsti limiti di tempo, il diritto annuale dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e la sanzione in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal primo gennaio dell'anno successivo alla scadenza, per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro imprese.

Ultima modifica: Giovedì 9 Maggio 2019

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate



Source URL: <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/importi-per-gli-anni-precedenti/istruzioni-per-il-pagamento-del-diritto-annuale-dovuto-per-gli-anni-precedenti/diritto-annuale-2007>

Collegamenti

[1] <http://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/come-si-paga/modello-f24>

[2] <http://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/violazioni-di-pagamento/ravvedimento-operoso>